Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su

www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.



# Ordinanza sull'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale (OCAF)

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

decreta:

# Sezione 1: Disposizioni generali

# Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola:

- a. la composizione e i compiti dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale:
- la collaborazione delle unità amministrative con l'organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- c. il coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico da parte dell'organizzazione di crisi sovradipartimentale;
- d. la comunicazione di crisi del Consiglio federale.

# Art. 2 Organizzazione di crisi sovradipartimentale

<sup>1</sup> L'organizzazione di crisi sovradipartimentale dell'Amministrazione federale è composta da:

- a. uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS);
- b. uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp).
- <sup>2</sup> Se necessario possono essere coinvolti stati maggiori speciali, stati maggiori specializzati e gruppi specialistici.

RS .....

1 RS 172.010

<sup>3</sup> I due stati maggiori di crisi sono coadiuvati da uno stato maggiore centrale permanente.

# Art. 3 Impiego dei due stati maggiori di crisi

- <sup>1</sup> Il Consiglio federale impiega lo SMCPS quando lo Stato, la società o l'economia sono minacciati da un pericolo imminente tale da non poter essere gestito con le strutture esistenti. Stabilisce inoltre un dipartimento responsabile.
- <sup>2</sup> Il dipartimento responsabile impiega lo SMCOp.

# **Art. 4** Scioglimento dei due stati maggiori di crisi

- <sup>1</sup> Il dipartimento responsabile chiede al Consiglio federale di concludere l'impiego dello SMCPS quando il pericolo di cui all'articolo 3 capoverso 1 è rientrato.
- <sup>2</sup> Il dipartimento responsabile assicura che i lavori successivi vengano trasferiti agli organi competenti.

# Sezione 2: Stato maggiore di crisi politico-strategico

#### Art. 5 Compiti

- <sup>1</sup> Lo SMCPS valuta la situazione politico-strategica ed elabora opzioni d'intervento e basi decisionali all'attenzione del Consiglio federale.
- <sup>2</sup> Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte corrispondenti al Consiglio federale.
- <sup>3</sup> Assume inoltre i seguenti compiti:
  - a. coordina la gestione di crisi dell'Amministrazione federale;
  - b. emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi.

# Art. 6 Composizione

- <sup>1</sup> Lo SMCPS è composto:
  - a. dai segretari generali dei dipartimenti toccati;
  - b. dai vicecancellieri:
  - c. dal direttore dell'Amministrazione federale delle finanze;
  - d. dal direttore dell'Ufficio federale di giustizia (UFG);
  - e. dal segretario di Stato della Segreteria di stato dell'economia.
- <sup>2</sup> Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva:
  - a. il Cancelliere federale;
  - b. rappresentanti di altri uffici federali;
  - c. rappresentanti dei Cantoni;

d. rappresentanti di terzi.

<sup>3</sup> Lo SMCPS è diretto dal segretario generale del dipartimento responsabile.

# Sezione 3: Stato maggiore di crisi operativo

# Art. 7 Compiti

<sup>1</sup> Lo SMCOp raccoglie le informazioni rilevanti per l'elaborazione delle basi decisionali e le prepara all'attenzione dello SMCPS, anche nell'ottica dei presupposti costituzionali per la limitazione di diritti fondamentali e dell'emanazione del diritto di necessità.

<sup>2</sup> Coordina le attività degli stati maggiori di crisi in azione e degli altri organi interessati.

# Art. 8 Composizione

- <sup>1</sup> Lo SMCOp è composto da:
  - a. rappresentanti delle unità amministrative e dei loro stati maggiori di crisi;
  - b. rappresentanti dell'UFG.
- <sup>2</sup> Il dipartimento responsabile può coinvolgere con funzione consultiva:
  - a. rappresentanti di altri organi federali;
  - b. rappresentanti dei Cantoni;
  - c. rappresentanti di terzi.
- <sup>3</sup> Il dipartimento responsabile stabilisce chi dirige lo SMCOp.

# Sezione 4: Stato maggiore centrale permanente

# Art. 9 Compiti

Lo stato maggiore centrale permanente sostiene l'Amministrazione federale nella preparazione alle crisi e nella loro gestione.

# Art. 10 Composizione

- <sup>1</sup> L'UFPP gestisce, in collaborazione con la CaF, lo stato maggiore centrale permanente.
- <sup>2</sup> Dirige il segretariato.
- <sup>3</sup> In caso di crisi può coinvolgere collaboratori di altri organi federali per collaborazione. L'Ufficio federale del personale (UFPER) amministra i dati personali per l'impiego di personale a sostegno dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.

#### Art. 11 Attività in caso di crisi

In caso di crisi, lo stato maggiore centrale permanente assume i seguenti compiti:

- a. sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;
- b. può consigliare e accompagnare nello svolgimento delle loro attività altri organi e stati maggiori dell'Amministrazione federale interessati;
- c. assicura un punto di contatto sempre raggiungibile per l'organizzazione di crisi:
- d. assicura la valutazione della situazione per lo SMCPS e lo SMCOp;
- e. assicura l'analisi integrata della situazione tra Confederazione, Cantoni, gestori di infrastrutture critiche e autorità all'estero;
- f. tiene una panoramica degli stati maggiori dell'Amministrazione federale in azione e delle loro competenze;
- g. trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
- h. assicura la gestione federale delle risorse e coordina l'impiego delle risorse nazionali e internazionali;
- allestisce una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
- j. informa regolarmente i membri della Conferenza dei segretari generali sulle sue attività;
- k. sostiene il coordinamento delle attività d'informazione interne ed esterne del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale.

# Art. 12 Attività per la preparazione alle crisi

<sup>1</sup> Nel quadro dello stato maggiore centrale permanente, l'UFPP assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:

- a. mette a disposizione una lista dei punti di contatto;
- assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi federali, cantonali e di terzi;
- c. assicura un'infrastruttura di condotta protetta per lo SMCPS e lo SMCOp;
- d. assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi conformemente agli articoli 18-21 della legge federale del 20 dicembre 2019<sup>2</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile;
- e. gestisce il sistema d'informazione Presentazione elettronica della situazione;

#### 2 RS **520.1**

- f. coordina, in collaborazione con l'UFPER, l'impiego di personale a sostegno delle unità organizzative coinvolte nell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale:
- g. aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi;
- h. assicura la prontezza operativa della gestione federale delle risorse.
- i. coordina le pianificazioni preventive nazionali.
- <sup>2</sup> Nel quadro dello stato maggiore centrale permanente, la CaF assume i seguenti compiti per la preparazione alle crisi:
  - a. sostiene le unità amministrative, in collaborazione con l'UFPP, nell'istituzione della loro organizzazione di crisi e nella gestione di crisi;
  - b. assicura, con il coinvolgimento dei dipartimenti, dei Cantoni e di terzi, una valutazione degli sviluppi che potrebbero condurre a una crisi;
  - tiene una panoramica degli stati maggiori di crisi dell'Amministrazione federale;
  - d. assicura, in collaborazione con l'UFPP, il coinvolgimento di Cantoni e terzi nell'organizzazione di crisi della Confederazione;
  - assicura lo svolgimento regolare di convegni per lo scambio di esperienze nel campo della gestione di crisi;
  - f. coordina, in collaborazione con l'UFPER, il DDPS e altri organi, lo sviluppo della formazione di base e continua in materia di gestione delle crisi;
  - g. allestisce, assieme al DDPS, la pianificazione generale delle grandi esercitazioni:
  - h. organizza regolarmente esercitazioni nella gestione delle crisi;
  - i. provvede alla preparazione del dipartimento presidenziale per la gestione di crisi:
  - j. assicura, in collaborazione con l'UFPP, il pilotaggio strategico e l'ulteriore sviluppo della gestione di crisi dell'Amministrazione federale.

# Sezione 5: Collaborazione delle unità amministrative con l'organizzazione di crisi sovradipartimentale

# **Art. 13** Preparazione alle crisi

Le unità amministrative comunicano al segretariato dello stato maggiore centrale permanente i punti di contatto in caso di crisi.

# Art. 14 Collaborazione durante una crisi

- <sup>1</sup> Gli stati maggiori di crisi delle unità amministrative sono tenuti a collaborare. Si sostengono e si informano a vicenda.
- <sup>2</sup> Armonizzano la loro attività con il lavoro dell'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale.
- <sup>3</sup> Tutti gli stati maggiori di crisi utilizzano possibilmente il sistema d'informazione Presentazione elettronica della situazione per tracciare un quadro comune della situazione.
- <sup>4</sup> Informano il punto di contatto dello stato maggiore centrale permanente quando:
  - a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
  - b. cambia lo stato di attivazione della loro organizzazione di crisi;
  - c. la situazione subisce forti cambiamenti;
  - d. pianificano o adottano delle misure.

# Sezione 6: Coinvolgimento dei Cantoni e del mondo scientifico

#### Art. 15 Cantoni

- <sup>1</sup> I Cantoni possono designare ciascuno un punto di contatto in caso di crisi per il segretariato dello stato maggiore centrale permanente.
- <sup>2</sup> Possono contattare il punto di contatto dello stato maggiore centrale permanente quando:
  - a. si delinea o è in atto una crisi nel loro ambito di competenza;
  - b. cambia lo stato di attivazione di un'organizzazione cantonale di crisi;
  - c. la situazione attuale subisce forti cambiamenti:
  - d. pianificano o adottano delle misure.

# Art. 16 Mondo scientifico

- <sup>1</sup> Se necessario, il Consiglio federale istituisce un organo scientifico consultivo. L'istituzione avviene su decisione.
- <sup>2</sup> La decisione istitutiva regola:
  - a. la nomina dei membri;
  - b. l'organizzazione;
  - c. l'annessione all'organizzazione di crisi dell'Amministrazione federale;
  - d. le prestazioni e le indennità;
  - e. la comunicazione con l'opinione pubblica;
  - f. la confidenzialità e la protezione delle informazioni.
- <sup>3</sup> L'impiego di un organo scientifico consultivo ha una durata limitata.

<sup>4</sup> La CaF è il punto di contatto della Confederazione per la consulenza scientifica durante una crisi. Adotta le misure preparatorie per il coinvolgimento del mondo scientifico.

#### Sezione 7: Comunicazione di crisi

# Art. 17

- $^1$  La CaF coordina la comunicazione di crisi del Consiglio federale (art. 10a e 34 LOGA).
- <sup>2</sup> Nell'adempimento del suo obbligo di informazione secondo l'articolo 180 capoverso 2 Cost e degli articoli 10 e 11 LOGA, il Consiglio federale tiene conto del particolare bisogno di informazione dell'opinione pubblica in tempo di crisi.

# Sezione 8: Disposizioni finali

# **Art. 18** Abrogazione di un altro atto normativo

Le Istruzioni del 21 giugno 2019<sup>3</sup> concernenti la gestione delle crisi nell'Amministrazione federale sono abrogate.

# **Art. 19** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ....

. In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

<sup>3</sup> FF 2019 3837